



**REGIONE CAMPANIA
PROVINCIA DI CASERTA
COMUNE DI RIARDO E PIETRAMELARA**




PROGETTO "Industria Del Sole" PER LA REALIZZAZIONE DI TRE IMPIANTI FV DENOMINATI

"Industria Del Sole 1" della potenza di 8.090 kWp -6.000 kVA

"Industria Del Sole 2" della potenza di 8.080 kWp -6.000 kVA

"Industria Del Sole 3" della potenza di 8.080 kWp -6.000 kVA

DELLA POTENZA COMPLESSIVA DI 24.250 kWp-18.000 kVA IN ZONA-A.S.I.



STARENERGIA

StarEnergia srl

sede legale Via Francesco Giordani n. 42

800122 Napoli P.IVA 05769401216 PEC: starenergia@pec.it

Certificato di destinazione urbanistica

PROGETTISTI	PROPONENTE	SCALA
	<p>TREND ENERGETICO s.r.l. sede legale Via F. Giordani n. 42 800122 Napoli Tel.+39 081 060 7743 Fax +39 081 060 7876 Rea - NA1059005 – C.F. e P.IVA 09807481214 mail: trendenergetico@starenergia.com PEC: trendenergetico@pecditta.com Cod. Univoco 5RUO82D</p>	-
		TAVOLA
		RDU-01

Redazione e coordinamento: ing. Roberto Caldara

Rev: 00

Data: 12/01/2022

Note :



COMUNE DI PIETRAMELARA
PROVINCIA DI CASERTA
Ufficio Tecnico

Prot.n. 8956
Del 11.11..2021

Oggetto: Certificato di destinazione urbanistica.
D.P.R. n°380/2001 art.30 comma 2 - **Zona ASI (AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE);**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la richiesta del dot. Agr.Enrico Cortellessa, **acquisita al protocollo del Comune in data 11.11.2021** intesa ad ottenere la certificazione urbanistica per le sotto indicate particelle di terreno riportate in catasto:

al Foglio n° 01 particelle n.ri: 22 - 24 -3 - 33- 34- 36-37-38-4-5-6-5038-35-5011

VISTO il Piano Urbanistico Comunale (PUC), adottato con delibera di G.M. n.63 del 29 settembre 2016 ed approvato con delibera di C.C. n.40 del 31.12.2019

VISTA la normativa vigente;

CERTIFICA

Che gli appezzamenti di terreno siti in questo Comune, in catasto terreno al:


al Foglio n° 01 particelle n.ri: 22 - 24 -3 - 33- 34- 36-37-38-4-5-6-5038-35-5011

nel **Piano Urbanistico Comunale (PUC)**, adottato con delibera di G.M. n.63 del 29 settembre 2016 ed approvato con delibera di C.C. n.40 del 31.12.2019 **RIENTRANO in ZONA OMOGENEA, “AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE ASI”** come riportato all'art.47 della **Normativa Tecnica di Attuazione** che si allega in copia al presente certificato per formarne parte integrante e sostanziale;

Si rilascia in carta resa legale uso amministrativo.

Pietramelara 17.11.2021

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(arch. Gaetano Auricchio)





CAPO III – IL SISTEMA PRODUTTIVO

ART.47. AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE (ASI)

1. La zona omogenea "Aree di Sviluppo Industriale" individua le parti del territorio rientranti nell'ambito del Piano per l'Area di Sviluppo Industriale di Caserta che interessa l'Agglomerato di "Vairano – Caianello".
2. Conformemente alle disposizioni del D.M. 1444/1968, al pari delle zone D, e delle LL.RR. 14/1982 e 16/2004, le ASI così come rappresentate dal PUC, individuano le parti del territorio destinate in prevalenza a complessi produttivi.
3. In tale zona omogenea valgono le norme di attuazione del Piano Regolatore dell'ASI di Caserta che a tutti gli effetti di legge risultano parte integrante delle presenti NTA.
4. La Provincia di Caserta, attraverso apposite variante integrative al PTCP, assicura la prevista riduzione dei suoli attualmente destinati ad aree e a consorzi industriali.
5. Le attività classificate insalubri ai sensi dell'art. 216 del T.U. n.1265/1934 e del DMS 05/09/1994 sono soggetti alle disposizioni della Delibera di Giunta Regionale Campania n. 4102 del 05/08/1992, nonché della Delibera di Giunta Regionale Campania n. 2119 del 24/05/2002.

ART.48. AREE PRODUTTIVE IN TRASFORMAZIONE (APT)

1. Le "Aree Produttive in Trasformazione" sono le parti del territorio già interessate da un Piano per gli Inse-diamenti Produttivi (PIP).
2. Conformemente alle disposizioni del D.M. 1444/1968, al pari delle zone D, e delle LL.RR. 14/1982 e 16/2004, le APT così come rappresentate dal PUC, individuano le parti del territorio destinate in prevalenza a complessi produttivi.
3. Gli interventi previsti nell'ambito del PIP devono essere realizzati in conformità ad esso. Ai fini della de-terminazione delle potenzialità edificatorie in termine di volumi e di superfici si applicano le definizioni ed i metodi di calcolo in vigore alla data di approvazione del PIP.
4. Il PIP resta in vigore per tutto il tempo residuo di validità; alla sua scadenza, per la parte non ancora attuata, rimane fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modifica di quelli esistenti le prescrizioni di zona stabilite nel PIP.
5. Le aree private possono essere recintate tramite la realizzazione di elementi in parte trasparenti ed in parte ciechi, nonché, di elementi totalmente trasparenti; l'elemento cieco si intende costituito da muro e non potrà avere altezza superiore a ml 1,20. Tutti gli altri elementi (es. siepi, cancellate, ringhiere ecc.) non potranno avere altezza superiore a ml 2,00. Le recinzioni non potranno superare complessivamente l'altezza di ml 3,00. Potranno essere realizzati muri di separazione completamente ciechi di altezza mas-sima pari a ml 2,50 quando sia richiesto da norme e prescrizioni di enti in materia di sicurezza.
6. Le attività classificate insalubri ai sensi dell'art. 216 del T.U. n.1265/1934 e del DMS 05/09/1994 sono soggetti alle disposizioni della Delibera di Giunta Regionale Campania n. 4102 del 05/08/1992, nonché della Delibera di Giunta Regionale Campania n. 2119 del 24/05/2002.

ART.49. AREE ARTIGIANALI DA RECUPERARE (AAR)

1. La zona omogenea "Aree Artigianali da recuperare" individua delle porzioni di territorio urbanizzato che ospitano attività in essere, nelle quali vi è bisogno di una regolamentazione al fine di mitigare gli impatti, riqualificare e regolamentare le attività produttive e terziarie esistenti.



COMUNE DI RIARDO

(Provincia di Caserta)

UFFICIO TECNICO

Via Ugo Foscolo 5 ☎ 0823/1310108

e-Mail: utc.riardo@virgilio.it - Pec: areatecnica.riardo@asmepei.it
C.F.80011310614 - P. Iva 015511406



Prot.n. 6881 del 15/11/2021

Vista la richiesta prot. 6838 del 11/11/2021 prodotta dal Sig. Cortellesa Enrico in qualità di tecnico incaricato.
Visto l'art. 30 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380;
Visti gli atti d'ufficio;

- A) **STRUMENTO URBANISTICO:** Piano Regolatore Generale in vigore;
B) **DESTINAZIONE URBANISTICA "Zona E (Agricola) (e Ex Zona D1)**
C) **DESTINAZIONE URBANISTICA "Zona D1"Zona A.S.I.**

CERTIFICA

che il terreno sito in questo Comune e riportato in Catasto al foglio 2 p.lle 22 -23 e 24, nel vigente Piano Regolatore Generale, è riportato come segue:

EX ZONA "D1" - Zona per l'insediamento industriale, sono previste il rispetto delle norme adottate dal Consorzio per l'A.S.I

Detta zona ricade al di fuori del centro abitato come delimitato ai sensi del D.P.R. n° 285/92 e non è al momento fornita di alcuna opera infrastrutturale.

A seguito di ripermetrazione della zona A.S.I. effettuata con delibera di giunta municipale n°46 del 19/05/2008 e successiva delibera di C.C.10 del 13/09/2013, la particella sopra menzionata è stata esclusa dalla zona A.S.I. e destinata a Zona "E".

che il terreno sito in questo Comune e riportato in Catasto al ,nel vigente Piano Regolatore Generale, è riportato in Zona "E"

ZONA AGRICOLA " E " - La zona è destinata esclusivamente all'attività agricola e direttamente connessa con l'agricoltura. La concessione dell'Edificio ad uso abitativo può essere rilasciata esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia o proprietari concedenti, affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere, considerati imprenditori agricoli a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della Legge 09.05.1975 n° 153. Le concessioni edilizie rilasciate non possono essere volturate a terzi che non abbiano i requisiti descritti o trasferite a terzi.

Per i servizi connessi all'agricoltura e cioè le pertinenze agricole, al prescritto indice fondiario di 0,03 può aggiungersi l'indice fondiario di 0,02 mc/mq.

Qualora i richiedenti siano soggetti diversi da quelli sopra elencati, l'indice di fabbricabilità fondiario per l'edilizia ad uso abitativo, non superare 0,01 mc/mq e non sono ammesse pertinenze. Le costruzioni esistenti, purchè utilizzate da imprenditori agricoli a titolo principale, come innanzi specificato e connesse alla destinazione agricola, possono essere ampliate nella misura del 20% della cubatura esistente.

Inoltre dovranno essere rispettate le distanze minime a protezione della rete stradale fuori dai centri abitati, secondo quanto prescritto dal D.M. 01.04.1968 n° 1404.

In tale fascia non è consentita alcuna costruzione stabile, nè incrementi ed ampliamenti delle costruzioni esistenti. Altezza massima degli edifici m. 7,30. Distanza minima dai confini m. 7,50; è ammessa la costruzione a confine; dai fabbricati è stabilita la distanza minima di m. 15,00; è consentita la costruzione in aderenza. E' vietato l'abbattimento di alberi di alto fusto e l'alterazione della naturale configurazione del suolo.

Si precisa che le P.lle 9 - 12 - 13 - 15 e 16 del foglio 2, nel vigente Piano Regolatore Generale, è riportato come segue:

ZONA " D1 " Zona per l'insediamento industriale, sono previste il rispetto delle norme adottate dal Consorzio A.S.I..

Detta zone ricadono al di fuori del centro abitato come delimitato ai sensi del D.P.R. n° 285/1992 e non è al momento fornita di alcuna opera infrastrutturale.

Si precisa che inoltre il terreno in oggetto ai sensi della legge n°353/2000, non è stato percorso dal fuoco.

Si rilascia a richiesta di parte ai sensi dell'art. 30 comma 2° del D.P.R. n°380 del 06.06.2001 così come modificato dal D.L.vo n°301 del 27.12.2002, per uso consentito.

Riardo li 15/11/2021

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Franco De Cristofaro



D.P.R. 06.06.2001, n. 380, art. 30 - omissis (2) Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati nè trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica, contenente tutte le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. (3) Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal Sindaco entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici. (4) In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.